

BVGer D-1203/2022 vom 3. Februar 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1203_2022

FR: TAF D-1203/2022 du 3 février 2023

IT: TAF D-1203/2022 del 3 febbraio 2023

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3

Il ricorrente ritiene dapprima che l'autorità inferiore lo abbia, a torto, considerato quale maggiorenne in corso di procedura.

E. 3.1

Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, ed essendo determinante a livello procedurale, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che se non ossequiate possono condurre all'annullamento della decisione avversata e alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30 e fra le tante, sentenza D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 4.1).

E. 3.2

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio

all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, *Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren*, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati).

E. 3.3

Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).

E. 3.4

Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, *Manuel de droit administratif*, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler, *op. cit.*, n. 3.150).

E. 3.5

Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1, Matthieu Corbaz, *La détermination de l'âge du requérant d'asile*, in : *Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses*, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa

non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).

E. 3.6

Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione della minore età (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 6.1-6.4 e riferimenti citati).

E. 3.7

I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6).

E. 3.8

La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7 e riferimenti ivi citati).

E. 4.1.1

Ora, nella fattispecie in esame sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell'allegato ricorsuale. Altresì, dagli atti all'inserto non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state ossequiate, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che il richiedente non eccepisce alcunché al riguardo. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è poi ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano un'età inequivocabilmente superiore a 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1).

E. 4.1.2

Su tali nitidi presupposti, viene da sé che la tazkira prodotta dal ricorrente a sostegno della propria versione dei fatti, non permetta di sovvertire gli esiti peritali, tanto più se considerato che per invalsa giurisprudenza il documento in parola dispone di un valore probatorio assai ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e 6.3). Così stando le cose, anche procedendo ad una ponderazione complessiva ed ammettendo l'ipotetica linearità e coerenza di quanto da lui esposto, non v'è modo in casu di ritenere minorenni l'interessato. In summa, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore lo ha considerato maggiorenne.

E. 4.2

Per il resto, è doveroso evidenziare che né il fatto di aver indicato una data di nascita erronea alle autorità elleniche, così come neppure il fatto di non aver atteso l'inoltro del diritto di essere sentito del ricorrente prima di chiederne la riammissione alla Grecia, permette di concludere all'esistenza di una violazione del principio inquisitorio.

E. 4.2.1

Innanzitutto, registrando in SIMIC la data di nascita del 21 marzo 2001 anziché del 21 marzo 2003 - svista peraltro corretta nel frattempo (cfr. atti SEM 56/2 e 57/1) , la SEM non ha arrecato alcun danno all'interessato, ritenuto che in entrambi i casi il ricorrente risultava maggiorenne. Per di più, lo sbaglio non ha dato adito a fraintendimenti con le autorità elleniche dal momento che quest'ultime hanno inteso l'identità del richiedente, risalendo finanche alla domanda d'asilo da lui depositata in Grecia.

E. 4.2.2

Oltretutto, visto l'inciso formulato nel memoriale ricorsuale, è d'uopo osservare che esimendosi dall'attendere le osservazioni della richiedente in merito alla paventata applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, la SEM non ha adottato un comportamento suscettibile di costituire una violazione di alcun tipo. D'altro canto, le informazioni riunite sino a quel momento apparivano sufficienti per interpellare le autorità elleniche, le quali rimanevano comunque libere di chiedere maggiori chiarimenti alla Svizzera.

E. 4.3

Quanto eccepito in merito all'età del richiedente deve quindi essere recisamente respinto.

E. 5

Nel gravame, l'insorgente lamenta poi un accertamento incompleto del suo stato di salute. Tuttavia, il Tribunale rileva che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti il quadro anamnestico del ricorrente. In tal senso, dalle numerose certificazioni mediche F2 riunite sino a quel punto, emergeva che lo stato di salute del richiedente fosse contraddistinto da una gastrite acuta, risolta con l'assunzione di un trattamento medicamentoso (cfr. atto SEM 23/2), da un'angina, nel frattempo anch'essa curata con la somministrazione di farmaci (cfr. atto SEM 36/2), da una (...) e cagionante dolore articolare patologia per la quale il medico curante ha proposto (...) (cfr. atto SEM 53/2), nonché dalla (...) (cfr. atto SEM 58/2), disturbo notevolmente migliorato con l'impostazione di una terapia a base di (...) (cfr. atti SEM 60/2 e 62/2). In aggiunta, il richiedente aveva sino a quel punto chiaramente denotato delle problematiche psichiatriche, tanto da necessitare ripetute consultazioni specialistiche. Al riguardo, gli atti medici F2 di cui all'inserto facevano stato di un grave disturbo post-traumatico e depressione reattiva (cfr. atti SEM 13/2, 16/2, 20/2, 24/3, 52/3, 54/2, 55/2, 59/3 e 61/2). Alla luce di quanto precede, risulta quindi inoppugnabile che nel momento in cui ha elaborato la propria ponderazione, l'autorità di prima istanza disponeva di un quadro clinico sufficientemente delineato, con diagnosi e trattamenti chiari. Ne discende che contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente, non può esserle rimproverato di non aver esperito maggiori indagini sulla questione, segnatamente predisponendo l'allestimento di un rapporto medico di dettaglio "F4".

E. 6

Infine, occorre esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo statuto di cui dispone l'interessato in Grecia sia stato o meno esaustivo.

E. 6.1

Nella fattispecie concreta, dagli atti all'inserto emerge che il ricorrente beneficia in Grecia della protezione sussidiaria e di un permesso afferente che è scaduto il (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM 49/1). Orbene, come già osservato dallo scrivente Tribunale, la scadenza di una simile autorizzazione non risulta ostativa al trasferimento verso la Grecia, atteso che la questione rileva della competenza delle autorità elleniche (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.3.1). In altre parole, l'autorità inferiore non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di ottenere informazioni o garanzie circa il rinnovo del permesso di soggiorno dell'interessato, ciò che avrà modo di essere ponderato a tempo debito, ove adite dal richiedente, dalle preposte autorità greche.

E. 6.2

Di conseguenza, nemmeno su tale aspetto v'è modo di ritenere un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM.

E. 7

Pertanto, le censure formali mosse dall'insorgente vanno integralmente disattese.

E. 8.1

Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 8.2

Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 8.3

Come detto (cfr. supra consid. 7.1), nel caso in esame, la Grecia ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria. Il (...) dicembre 2021 le autorità elleniche hanno per di più accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 49/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento.

E. 8.4

Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 9

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 10

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della

prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2

Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinvio in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire questa presunzione. A tal proposito, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 11.3

Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto opportuno ribadire con la recente sentenza E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 - pubblicata quale sentenza di riferimento ed alla quale è opportuno rinviare - l'attualità della consolidata giurisprudenza circa l'ammissibilità di un rinvio nel Paese. In buona sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Repubblica Ellenica non può quindi di principio essere considerata inammissibile (cfr. consid. 7 e 11.2, con riferimenti ivi menzionati).

E. 11.4

Va poi osservato che neppure le particolarità del caso in rassegna permettono di sovvertire tale assunto. Innanzitutto il ricorrente, quale beneficiario di protezione sussidiaria, può rivolgersi alle competenti autorità greche onde far valere i suoi diritti. Inoltre, dagli atti all'inserto non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Nonostante infatti il ricorrente

pretenda essere stato esposto a condizioni di vita complicate, e malgrado quanto asserito nel proprio memoriale ricorsuale, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia vi sono numerosi organismi di natura caritativa che possono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.4).

E. 11.5

In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 12.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.

E. 12.2

Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribadendone tra l'altro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui il richiedente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.

E. 12.3

Nondimeno, il Tribunale ha recentemente chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Perciò, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).

E. 12.4

Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi ancora necessario determinare se il precario stato di salute allegato dal richiedente sia atto ad iscriversi in un tale contesto. Orbene, il Tribunale rileva come il quadro clinico in presenza non sia compromesso a tal punto da risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-641/2022 del 27 aprile 2022). In effetti, anche in considerazione di quanto rilevato sopra, e pur non volendo in alcun modo minimizzarle, le patologie sofferte dal richiedente (cfr. supra consid. 6) non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente - oltre che a breve termine - in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Grecia. Peraltro, non è inopportuno evidenziare come anche alla luce dei più recenti referti medici versati agli atti, la patologia psichica del richiedente si sia stabilizzata, tanto da consentirne un seguito ambulatoriale in concomitanza con una terapia farmacologica. Il disturbo in parola, pare finanche sensibilmente migliorato nel frattempo, dato che la nuova documentazione clinica (cfr. supra consid. S) fa stato di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e - quale diagnosi secondaria - di un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2), a fronte di un'iniziale diagnosi di grave stress-postraumatico e depressione reattiva (cfr. atto SEM 16/2). A ciò, si aggiunge poi il fatto che non v'è modo di ritenere che il ricorrente non potrà rifarsi al sistema sanitario ellenico ed ottenere le cure richieste dal suo stato di salute, atteso che i beneficiari della protezione internazionale sussidiaria vi hanno accesso alle medesime condizioni dei cittadini greci (cfr. recentemente sentenza del Tribunale E-1740/2022 del 25 aprile 2022 consid. 6.3, con riferimenti ivi menzionati). Infine, con riferimento a quanto precede e a dimostrazione della capacità di tutelare autonomamente i propri diritti, non è inopportuno sottolineare come l'interessato abbia soggiornato circa due anni in Grecia, periodo durante il quale ha interagito con autorità statali ed organizzazioni non governative.

E. 12.5

Ad ogni modo, appare giudizioso osservare che il caso di cui al presente procedimento si differenzia sostanzialmente dalla succitata sentenza di riferimento (cfr. supra consid. 12.3), ritenuto che quest'ultima fattispecie concerne un nucleo familiare i cui membri - alcuni dei quali minorenni - erano anche afflitti da problematiche mediche, fra le quali risultava pure una diagnosi di grave stress post-traumatico.

E. 12.6

Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 12.7

Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non era in casu necessario, come proposto nel ricorso dall'insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità greche delle garanzie in merito all'alloggio ed all'assistenza sanitaria per poter pronunciare l'esecuzione del suo trasferimento in Grecia.

E. 13

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

E. 14

In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 15

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.